

29 APR. 2011

ACCORDO QUADRO

TRA

ANCP

E



FILT – CGIL

FIT – CISL

UILTRASPORTI – UIL

UGLTRASPORTI – UGL

SALPAS – ORSA



Visto l'articolo 2 del D.L. 27 maggio 2008 n.93 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n.126;

Visto l'articolo 5 del D.L. 29 novembre 2008 n.185;

Visto l'articolo 2, commi 156 e 157, della Legge 23 dicembre 2009, n.191 per il 2010;

Visto l'articolo 53, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122

Visto l'articolo 1, comma 47, della Legge 13 dicembre 2010, n.220.

Premesso che

- Nel settore dei servizi e indotto ferroviario, ex CCNL Appalti ferroviari, confluito nel CCNL delle Attività Ferroviarie con accordo del 19 novembre 2005, gli incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa sono strettamente connessi all'applicazione di istituti quali:

- * Premio di risultato e premi per conseguimento obiettivi (ad es. una tantum incentivanti),
- * Prestazioni di lavoro straordinario o per prestazioni oltre il normale orario di lavoro,

* Prestazioni di lavoro supplementare, ovvero prestazioni rese in funzione di clausole elastiche da personale con rapporto di lavoro part time,

* Prestazioni nel periodo notturno e festivo, con riferimento sia alla quota di retribuzione ordinaria, sia alla relativa maggiorazione prevista dal CCNL,

* Prestazioni di lavoro in turno con riferimento alla relativa maggiorazione prevista dal CCNL,

* Reperibilità,

* Flessibilità orarie ed orari multiperiodali,

nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa;

- L'art. 1, comma 47, legge 13 dicembre 2010, n.220 ha dato attuazione all'art. 53, comma 1 D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 in materia di detassazione agevolata della retribuzione erogata e correlata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza organizzativa, in relazione ai risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

convengono

che l'accordo allegato alla presente intesa, tenendo conto del carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese di secondo livello o territoriali, costituisce un modello per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle competenze accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" e pertanto, per il conseguimento dei benefici per i lavoratori.


ANCP




FILT - CGIL




FIT - CISL




UILTRASPORTI - UIL



UGLTRASPORTI - UGL



SALPAS - ORSA



Roma, **29 APR. 2011**






Accordo tipo

Data.. **29 APR. 2011**

Le Parti

Le Associazioni/la Cooperativa

E

FILT – CGIL 
FIT – CISL 
UILTRASPORTI – UIL 
UGLTRASPORTI – UGL 
SALPAS – ORSA 



Premesso che

- Con circolare n.3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione alla suddetta agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo d'imposta 2011- dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti e soci in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- Le parti hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti e soci in connessione ai suddetti incrementi di produttività;
- Qualora i suddetti Istituti vengono richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2011.

Si conviene quanto segue

Per l'anno 2011 le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato presso le imprese aderenti ad ANCP e tutti gli accordi preesistenti e ad oggi in essere nelle singole Cooperative, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati nella contrattazione collettiva.


La Cooperativa, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o dall'Accordo Quadro di cui in premessa, applicati in azienda (il trattamento economico per il lavoro straordinario, supplementare, indennità forfettaria per lavoro straordinario, compensi clausole elastiche e flessibili, lavoro a turno, lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, lavoro notturno, premi variabili di rendimento e comunque ogni altra voce retributiva finalizzata ad incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa) ed erogati nel 2011, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dall'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.

La Cooperativa applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i suoi dipendenti e soci, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui a sede legale l'azienda.

La Cooperativa che applicherà i benefici fiscali di cui al presente accordo, dovrà comunicarlo per iscritto alle RSA/RSU o, in assenza, ai dipendenti interessati.

Quanto convenuto si realizza in coerenza con le previsioni in materia di contrattazione di secondo livello di cui al sistema contrattuale di riferimento.


ANCP



FILT CGIL



FIT CISL




UILTRASPORTI UIL



UGLTRASPORTI - UGL



SALPAS - ORSA



29 APR. 2011